

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6609 del 18/11/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-36 del 27/01/2016, intestata a PUNTOBOX FURGONI SRL per lo stabilimento sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Teresa Noce 261 e Via Saragat n. 63
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6888 del 18/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-36 del 27/01/2016, intestata a PUNTOBOX FURGONI SRL per lo stabilimento sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Teresa Noce 261 e Via Saragat n. 63

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-36 del 27/01/2016 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – PUNTOPAN SRL con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Teresa Noce n. 261 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Teresa Noce 261 e Via Saragat n. 63”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 02/02/2016, come successivamente aggiornata e volturata in favore di PUNTOBOX FURGONI SRL;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'Allegato A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, il Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 445/1995.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlimpopoli in data 27/06/2025, acquisita al Prot. Com.le 15288 e da Arpae al PG/2025/117627, da PUNTOBOX FURGONI SRL per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Considerato che con la modifica è previsto l'ampliamento del reparto produttivo in una porzione di capannone adiacente, sito in Via Saragat n. 25, con conseguente aggiornamento del lay-out produttivo e dell'assetto impiantistico;

Vista la nota di Arpae SAC PG/2025/136314 del 29/07/2025 con la quale è stata inviata al SUAP la richiesta integrazioni;

Atteso che in data 01/09/2025 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al PG/2025/155205;

Visto che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 25829 del 14/11/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/202364, il Comune di Forlimpopoli ha espresso nulla-osta per quanto di competenza nel rispetto delle dichiarazioni rese a firma del TCA;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 11/11/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione

Dirigenziale n. DET-AMB-2016-36 del 27/01/2016 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – PUNTOPAN SRL con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Teresa Noce n. 261 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Teresa Noce 261 e Via Saragat n. 63”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 02/02/2016, come successivamente aggiornata e volturata in favore di PUNTOBOX FURGONI SRL, **come segue:**

- **sostituzione dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dalla responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-36 del 27/01/2016** ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – PUNTOPAN SRL con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Teresa Noce n. 261 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Teresa Noce 261 e Via Saragat n. 63”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 02/02/2016, come successivamente aggiornata e volturata in favore di PUNTOBOX FURGONI SRL, **come segue:**

- **sostituzione dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- 2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione n. DET-AMB-2016-36 del 27/01/2016.
- 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione n. DET-AMB-2016-36 del 27/01/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. INTRODUZIONE

Ditta	PUNTOBOX FURGONI srl
Impianto	Progettazione, costruzione, riparazione e commercializzazione di allestimenti isoterfici
Ubicazione	Comune di Forlimpopoli (FC), Via Saragat n. 63 e 25

B. PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

Lo stabilimento, sito in Comune di Forlimpopoli (FC), Via Saragat n. 63, è autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. DET-AMB-2016-36 del 27/01/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 02/02/2016 prot. n. 1577 a PUNTO PAN srl, aggiornata e volturata con determinazione n. DET-AMB-2017-5786 del 30/10/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 06/11/2017 prot. n. 17569 a PUNTOBOX FURGONI srl, rettificata in data 08/11/2017 prot. n. 17761, nuovamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2021-2315 del 11/05/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 20/05/2021 prot. n. 9518.

L'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, riguarda quanto di seguito indicato:

- ampliamento in porzione di capannone adiacente (via Saragat, 25) dove sarà trasferito il reparto levigatura e assemblaggio con relativo punto di emissione E4;
- inserimento di reparto finitura in porzione di capannone individuata in via Saragat 63, che prevede l'introduzione di un nuovo punto di emissione E6 derivante da saldatura inox;
- aggiunta di un secondo piano di stampaggio per la fase di stampaggio pannelli (Emissioni E2-E3).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2025/127578 del 15/07/2025, aggiornata in data 03/09/2025 PG/2025/156308, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota PG/2025/127572 del 15/07/2025, aggiornata in data 03/09/2025 PG/2025/156313, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha

richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le emissioni in atmosfera dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2025/134106 del 24/07/2025 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlimpopoli di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia legata alla richiesta di ampliamento dell'attività produttiva in una porzione del capannone adiacente a quello autorizzato.

Con nota P.G.N. 19518 del 01/09/2025, acquisita al prot. di Arpae PG/2025/154801 del 01/09/2025, il Comune di Forlimpopoli ha inviato il proprio parere, come di seguito riportato:

“In riferimento all’oggetto ed a riscontro della nota pervenuta il 24/07/2025 ed assunta al prot. 17199 del 25/07/2025 si comunica l’edificio in cui è instaurata l’attività è regolare dal punto di vista edilizio-urbanistico ed edificato in virtù del PDC 310/11 del 07/02/2013, SCIA di variante n. 98/2013 del 11/04/2013 e certificato di conformità edilizia e agibilità del 10/10/2013.

Gli elaborati contenuti nel procedimento in oggetto corrispondono graficamente a quanto in nostro possesso agli atti di questo ufficio pertanto si esprime parere favorevole all’ampliamento attività che potrà avvenire previa presentazione di apposita CILA e relativo aggiornamento catastale annesso alla fine dei lavori.”.

Con nota PG/2025/179835 del 10/10/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite indicati, come di seguito riportato (con correzione di refusi):

“(…omissis…)

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate

L’azienda PuntoBox Furgoni S.r.l. è specializzata nella realizzazione di casse per furgonature isoterme realizzate in pannelli di laminato plastico in vetroresina con interposto poliuretano del tipo autoportanti.

La ditta dichiara di lavorare 240 giorni all'anno.

I quantitativi di materie prime impiegate sono indicati di seguito:

(…omissis…)

L’azienda dichiara che le schede di sicurezza non evidenziano l’uso di sostanze classificate con le frasi di rischio di cui all’All.III Parte I punto 2.1 del Dlgs 152/06.

La ditta dichiara per l’attività di saldatura inox che viene effettuata in maniera saltuaria per circa 1 ora al giorno.

Il consumo di metallo d’apporto è pari a circa 50 grammi/giorno (2 bacchette da 25 g) per un complessivo di circa 5 kg/anno di materiale d’apporto consumato. In maniera cautelativa si può stimare un massimo di 12 kg/anno (calcolato su 240 giornate lavorative, per un’ora al giorno). Pertanto, per la verifica della soglia di rilevanza si è considerato un consumo orario di elettrodi pari a 50 g/he e sulla base del materiale d’apporto utilizzato nella saldatura di acciai inossidabili, la ditta ha calcolato i flussi di massa delle seguenti sostanze nei fumi di saldatura e rientranti nella tabella A1 dell’allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 (Nichel: 0,375 g/h, Cromo tot. 0,8 g/h di cui cromo esavalente (1%): 0,008 g/h).

Sommando i flussi di massa delle singole sostanze appartenenti alla classe II, si ottiene un flusso di massa pari a 0,383 g/h abbondantemente inferiore alla soglia di rilevanza di 5 g/h.

(...omissis...)

Ciclo produttivo asservito alle emissioni

Punto di emissione (sigla)	Impianto/macchina di provenienza	Portata (Nm ³ /h)
E1	Taglio componenti in poliuretano	10.000
E2	Stampaggio pannelli	14.500
E3	Pompa da vuoto per rimozione bolle d'aria	< 50 ^l
E4	Aspirazione ritocchi pannelli (gelcottatura, resinatura, stuccatura) e carteggiatura	1.000
E5	Taglio componenti in legno	1.500
E6	Saldatura Inox	3.000

EMISSIONE MODIFICATE

EMISSIONE N. E4 ASPIRAZIONI RITOCCHI PANNELLI

La ditta dichiara che la modifica consiste nell'ampliamento in porzione di capannone adiacente (via Saragat, 25) dove sarà trasferito il reparto Levigatura e assemblaggio con relativo punto di emissione E4 che rimarrà comunque invariato (precedentemente al civico 63).

Quindi si riconfermano gli stessi limiti e prescrizioni precedentemente autorizzati (DET-AMB-2021-2315 del 11/05/2021).

Pertanto si propone i limiti sotto indicati e con le seguenti prescrizioni :

CARATTERISTICHE EMISSIONE E4	
Portata	1000 Nmc/h
Altezza	12,5 m
Durata	4 h/giorno
Sezione	0,017 mq
Impianto di abbattimento	filtro cartucce
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	5 Nmc/h
sostanze organiche volatili	100 Nmc/h
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopracitati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E4.

EMISSIONE N. E2 STAMPAGGIO PANNELLI

La ditta dichiara che avviene una modifica non sostanziale riguardante l'aggiunta di un secondo piano di stampaggio per la fase di stampaggio pannelli (Emissioni E2 - E3),

Tale modifica non comporterà un aumento della qualità e quantità degli inquinanti emessi dalle emissioni E2-E3, che rimarranno invariate sia come tempi di funzionamento che di piani aspirati (solo uno alla volta). Infatti i 2 piani sono utilizzati uno in alternativa all'altro, la modifica si è resa necessaria per semplificare la logistica produttiva, lasciando però inalterata la potenzialità.

EMISSIONE NUOVA

EMISSIONE N. E6 SALDATURA INOX

Al punto di emissione E6 afferiscono le aspirazioni provenienti da braccio snodato e cappa aspirante delle emissioni della lavorazione di saldatura inox.

Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 "SALDATURA" dove si fissano i valori limite per le Materiali Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂) 5 mg/Nmc e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc) . L'attività non rientra invece al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi per la presenza di sostanze classificate come cancerogene/mutagene/teratogene Stante il non raggiungimento delle soglie di rilevanza precedentemente descritte, si propongono i limiti più restrittivi e le prescrizioni sotto riportate

CARATTERISTICHE EMISSIONE E6	
Portata massima	3000 Nmc/h
Altezza	12,5 m
Durata	1 h/giorno
Sezione	0,05 mq
Impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 Nmc/h
Monossido di carbonio	10 Nmc/h
Ossidi di Azoto (espresso come NO ₂)	5 Nmc/h
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- *rispettare i limiti sopracitati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E6;*
- *provvedere alla messa a regime dell'impianto nuovo E6.*

IMPIANTI TERMICI

Sigla impianto	Tipologia	Potenza del singolo focolare (kWt)	Combustibile	Consumo combustibile (mc/h, kg/h)	SM o SC installato	Sistemi di abbattimento	Sigla emissione
A. Impianti industriali							
Non presenti							
B. Impianti civili							
IT1	Bruciatori a parete	26	Metano	//	//	//	IT1
IT2	Bruciatori a parete	26	Metano	//	//	//	IT2
IT3	Caldaia riscaldamento uffici	70	Metano	//	//	//	IT3
IT4	Bruciatori a parete	26	Metano	//	//	//	IT4
IT5	Bruciatori a parete	26	Metano	//	//	//	IT5

Combustibile (gas metano)

Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detti impianti non superano complessivamente i 3 MW (tot 0,134 MWt) di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento del rilascio dell' AUA nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati.”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. n. 270306, acquisita al prot. PG/2025/186804 del 21/10/2025, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all'oggetto, di seguito riportato:

“In riscontro alla richiesta di parere sulle emissioni in atmosfera (ns prot. 186002 del 16/07/2025 e ns prot.0226687 del 04/09/2025), esaminata la documentazione agli atti (ns prot. 0170205 del 01/07/2025 e ns prot. 224040 del 02/09/2025), premesso che trattasi di modifica di attività lavorativa già esistente e classificabile come Industria Insalubre di I Classe (elenco c n.6 del D.M. 05/09/1994), presente in contesto prevalentemente industriale con qualche edificio residenziale, valutata la dichiarazione resa dal Proponente relativamente alla nuova attività accessoria : “ Sono previste fino a circa 100 ore annue di saldatura dove è previsto l'utilizzo di materiale d'apporto costituito da bacchette metalliche (di cui si allega la scheda di sicurezza). Mediamente il consumo di materiale d'apporto è di circa 50 grammi/ora (2 bacchette), pari a circa 5 Kg/anno, fino ad un massimo di 12 Kg/anno, considerando un massimo di 240 ore/anno”

tenuto conto della portata (3.000 Nmc/h) della nuova emissione E 6 (saldatura inox) e del fatto che è localizzata ad altezza superiore (camino di altezza 12.5 mt) rispetto ai citati recettori residenziali (altezza 8 mt) non presenti nelle immediate vicinanze,

si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O Igiene e Sanità Pubblica, parere favorevole alle modifiche inerenti il procedimento in oggetto, nel rispetto delle valutazioni di ARPAE ST e del D.Lgs 81/08 e s.m.i.”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione di quanto contenuto nella relazione tecnica istruttoria di Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ha espresso le seguenti valutazioni:

- l'emissione E4 verrà spostata ridisponendo gli impianti e i condotti di aspirazione e pertanto risulta necessario procedere con la messa in esercizio di tale emissione modificata e successivamente procedere alla messa a regime degli impianti con l'esecuzione di 3 monitoraggi a cura del gestore.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. IT1 – IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO STABILIMENTO (26 kW, a metano)

EMISSIONE N. IT2 – IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO STABILIMENTO (26 kW, a metano)

EMISSIONE N. IT3 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (70 kW, a metano)

EMISSIONE N. IT4 – IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO STABILIMENTO (26 kW, a metano)

EMISSIONE N. IT5 – IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO STABILIMENTO (26 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non assoggettata alla presente autorizzazione:

EMISSIONE N. E3 – POMPA DA VUOTO PER RIMOZIONE BOLLE ARIA

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientra nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di progettazione, costruzione, riparazione e commercializzazione di allestimenti isotermici, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito stabiliti:**

EMISSIONE N. E1 – TAGLIO COMPONENTI IN POLIURETANO (pantografo)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	4	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	500	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – STAMPAGGIO PANNELLI

Portata massima	14.500	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	1	h/g

Valori limite di emissione:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	200	mg/Nmc
Isocianati	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 – ASPIRAZIONE LEVIGATURA/CARTEGGIATURA E RITOCCHI PANNELLI (gelcottatura, resinatura e stuccatura)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	4	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E5 – TAGLIO COMPONENTI IN LEGNO (sega a nastro, squadratrice)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	1	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E6 – SALDATURA INOX

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	1	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. **L'ampliamento dell'attività** in porzione di capannone adiacente (via Saragat, 25), dove sarà trasferito il reparto levigatura e assemblaggio con relativo punto di emissione E4, **potrà avvenire previa presentazione, al Comune di Forlimpopoli, di apposita CILA e relativo aggiornamento catastale annesso alla fine dei lavori.** Pertanto con la comunicazione della data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E4**, di cui al successivo punto 3., **dovrà essere dato riscontro di quanto richiesto dal Comune di Forlimpopoli.**
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E2 ed E4** e alla **emissione nuova E6**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E2 ed E4** e alla **emissione nuova E6** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni.**
5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E4** e alla **emissione nuova E6** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena)

(PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

7. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 6., una **relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni E1 (solo parametro "polveri totali"), E2, E4, E5 e E6 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel **registro dei monitoraggi discontinui** di cui al precedente punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

11. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

12. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle **emissioni E1, E4 e E5** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);

- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

13. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

14. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**);

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

16. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

E. PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito agli atti di Arpae con prot. n. PG/2025/117627 del 30/06/2025, denominato "4_Allegato_C.3_PLANIMETRIA_EMISSIONI_AUA_PUNTOBOX.pdf", a firma del tecnico incaricato (**allegata**).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.